



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**



**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA'**

2020 - 2022



Indice

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
ARTICOLO 1 - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE.....	4
ARTICOLO 2 – QUADRO DI RIFERIMENTO.....	7
ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	7
ARTICOLO 4 - LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	7
TITOLO II	9
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
ARTICOLO 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA CORRUZIONE.....	9
ART. 6 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	11
TITOLO III	13
TRASPARENZA ED INTEGRITA'	13
ART. 7 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	13
ART. 8 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.....	13
TITOLO IV	17
DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 9- CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO.....	17
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE.....	17



TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

L'Ordine è, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia. I Componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'Assemblea degli Iscritti e durano in carica 4 anni.

Come previsto dall'Ordinamento Professionale, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti, pubblici o privati.

Per l'esercizio di tali attribuzioni, l'Ordine si avvale di una struttura composta dal Consiglio Direttivo (11 consiglieri – si fa presente che attualmente il consiglio direttivo è compost da 7 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (11 componenti – divisi in tre collegi) e dalla struttura amministrativa di segreteria composta da n. 1 dipendente.

Articolo 2 – QUADRO DI RIFERIMENTO

Per far fronte al fenomeno corruttivo è stata approvata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. Legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia Centrali che Locali, introducendo nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione il cui aspetto caratterizzante consiste nella definizione per ogni pubblica amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che effettui l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Il presente Piano è adottato ai sensi della citata legge n. 190 del 2012 come modificata dal decreto legislativo n. 97 del 2016 ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera dell'Anac n. 831 del 3 agosto 2016, nonché dei successivi aggiornamenti contenuti nelle delibere di approvazione del PNA 2017 e del PNA 2018 e da ultimo con gli aggiornamenti inseriti nel PNA 2019, quali le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo che sostituiscono quelle precedentemente esposte nel PNA 2013 e nel PNA 2015. L'allegato 1 al P.N.A. 2019 fornisce indicazioni utili alla predisposizione del



nuovo piano anticorruzione, suggerendo un passaggio da un approccio in passato di tipo solo quantitativo nella c.d. valutazione del rischio legato a ciascun processo, ad un approccio di tipo qualitativo, fondato su alcuni indicatori di rischio di volta in volta predefiniti e predeterminati, la cui misurazione contribuirà a rivelare il livello di esposizione a rischio di processi mappati nel piano.

Il presente piano costituisce, pertanto, documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Con il **D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33** recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* è stata individuata nella trasparenza totale uno dei principali strumenti per la prevenzione della corruzione, intesa in una ampia accezione, ed è stato previsto l'obbligo, per ogni pubblica amministrazione, di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), coordinandone i contenuti con quelli del PTPC di cui il PTTI costituisce una sezione.

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, competente per la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa, al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi circa l'obbligo anche per gli Ordini Professionali di adottare le misure di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, con **deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014**, ha ritenuto applicabili tali disposizioni anche agli Ordini ed ai Collegi professionali considerati quali Enti pubblici inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Pertanto, l'Autorità ha stabilito che gli Ordini professionali *"dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013"*.

Con **informativa n. 26 del 6 novembre 2014** il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha predisposto un breve vademecum per chiarire i termini di applicazione della normativa e definire gli adempimenti a carico degli Ordini territoriali



alla luce delle peculiarità proprie degli Ordini e della loro articolazione organizzativa.

Con **informativa n. 36 del 22 dicembre 2014** il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha, inoltre, fornito apposite Linee Guida per consentire agli Ordini territoriali l'adeguamento alla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza.

Il D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ha circoscritto e meglio specificato, semplificandone anche i contenuti, l'ambito di applicazione di tali normative in tema di anticorruzione e trasparenza agli Ordini, in particolare attraverso gli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Infatti, con particolare riferimento alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2, precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni *si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile*. Analogamente, agli Ordini e ai Collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle L. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. Inoltre le modifiche apportate dal decreto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 ora prevedono espressamente che (art. 3 comma 1 ter) l'ANAC può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare **modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.**».

Con Informativa n. 93/2016 del 2 agosto 2016, il Consiglio Nazionale ha fornito alcune nuove indicazioni circa l'adeguamento alla normativa sull'anticorruzione e trasparenza alla luce del D.Lgs 97/2016 sopra citato.

L'ANAC in data 3 agosto 2016 ha approvato il PNA 2016, e in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 97/2016, ha previsto nel piano una specifica parte dedicata agli Ordini e Collegi Professionali con particolare riferimento alla figura del RPCT e alla semplificazione delle aree di rischio corruttivo.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta Legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.



Ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e a individuare al proprio interno un Responsabile della prevenzione della corruzione: tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano Triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Tale Piano ha validità per il triennio 2020-2022 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente e responsabile per la trasparenza individuato dal Consiglio dell'Ordine nella persona del dott. Domencio Ivan Grattà - Consigliere dell'Ordine senza deleghe gestionali, con Delibera n. 66 del 8 ottobre 2019, in sostituzione del dott. Fabio Roperto precedentemente nominato con delibera del 25 gennaio 2019.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.

L'accessibilità alle informazioni pubblicate sul portale dell'Ordine "www.odceccatanzaro.it" adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla Legge Anticorruzione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il PTPC viene redatto tenendo conto delle Linee Guida adottate dal CNDCEC. In esso sono delineate le aree di attività e i processi a rischio corruttivo più elevato. Il Piano, inoltre evidenzia i diversi livelli di esposizione delle aree a rischio di corruzione e la previsione degli strumenti che l'Ordine intende adottare per la gestione dei rischi (regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio degli interventi di prevenzione). Il presente Piano Triennale (2020-2022) è soggetto ad aggiornamento annuale a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente". Il Piano viene inoltre consegnato ai dipendenti e collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare. Il presente Piano, sarà consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.



ARTICOLO 4 - GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

In osservanza a quanto disposto dalla L. 6.11.2012, n. 190, il Piano contiene l'individuazione delle aree di rischio dell'ODCEC di Catanzaro sulla base di una mappatura "sul campo" effettuata, propedeuticamente e funzionalmente all'elaborazione del presente Piano, verificando l'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'Ordine.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019. Per tali motivi, l'ODCEC ha provveduto a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo e individuare le misure di prevenzione da applicare.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio.

Per *mappatura dei processi* si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione; In base all'Allegato 1 al P.N.A. 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo). Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. registro dei rischi collegati all'oggetto di analisi scelto dall'Ordine che è il processo nel suo complesso.



L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Come precisato nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC suggerisce di utilizzare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Sarà necessario attribuire a ciascun indicatore un valore compreso tra "nullo, basso, medio, alto" e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.

Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.

Riguardo alla mappatura dei processi, alcuni suggerimenti sono arrivati dal P.N.A. 2016, che nella parte riguardante gli Ordini ed i Collegi Professionali, ha semplificato le **aree di rischio** individuando le tre seguenti aree:

1. *formazione professionale continua;*
2. *rilascio pareri di congruità;*
3. *indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;*

Sono oggetto di particolare monitoraggio le seguenti attività:

- le attività che comportano l'adozione di provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo e del Registro del Tirocinio;
- la gestione dei procedimenti disciplinari;
- l'assegnazione di lavori, forniture e servizi;
- il conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione;
- le procedure di selezione e di valutazione del personale; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009;
- il rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni);



- la gestione cassa: pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica;
- l'esame e valutazione delle offerte formative di enti terzi e loro controllo;
- l'attribuzione dei crediti formativi agli iscritti;
- l'organizzazione e lo svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine;
- il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli iscritti;
- l'indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi, anche per effetto di convenzioni in essere;
- l'assegnazione di incarichi agli iscritti quali gestori delle crisi da sovraindebitamento per conto dell'OCC dell'Ordine;
- le materie in generale oggetto di incompatibilità e inconfiribilità;
- il comportamento del personale dipendente;
- la riscossione della tassa di iscrizione all'Albo, dei diritti di segreteria ed entrate varie per servizi resi a terzi.

Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per ciascun processo sono individuati:

- i potenziali rischi corruttivi,
- la probabilità del verificarsi di tali rischi,
- le proposte di prevenzione.

Per ciascun processo vengono individuati i potenziali rischi corruttivi e la probabilità del verificarsi di tali rischi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'**allegato 5 al P.N.A.**. Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.

Nella tabella riportata nell'**allegato 1)** al presente Piano sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate, quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio e l'indicazione degli attori



coinvolti nell'attuazione delle stesse. (Si veda Allegato 1) "Analisi dei Rischi" in accordo con la Tabella 5 del P.N.A.).

TITOLO II MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ARTICOLO 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ODCEC di Catanzaro e i relativi compiti e funzioni sono:

1. **Il Presidente e il Consiglio dell'ODCEC di Catanzaro:**

- a) Designa il Responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- b) Adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);
- c) Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

2. **Il Responsabile della prevenzione e corruzione:**

- a) Propone al Consiglio dell'Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) Redige, e quindi trasmette al Consiglio dell'Ordine una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano;
- c) Definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- d) Verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento ad eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- e) Propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- f) Verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- g) Segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;



- h) Cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

3. I **Dipendenti** dell'ODCEC di Catanzaro:

- a) Partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- c) Segnalano le situazioni di illecito;
- d) Segnalano casi di personale conflitto di interessi;

1. I **Collaboratori** a qualsiasi titolo dell'ODCEC di Catanzaro:

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;



ART. 6 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tabella di analisi del rischio – monitoraggio situazioni di insussistenza conflitto di interessi

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui all'art. 4.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ad ogni modo, per dare concreta attuazione a questa importante misura di prevenzione, è intenzione dell'Ordine procedere all'inserimento nei suoi atti di attribuzione o affidamento, di una clausola di stile dal seguente tenore "Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90", oltre alla adozione di apposita modulistica, che ciascun collaboratore o consulente che entra in contatto con l'ente per motivi di consulenza o collaborazione dovrà sottoscrivere e rilasciare, unitamente al suo c.v.

Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti e i componenti del Consiglio dell'Ordine, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Allo stato attuale l'Ordine, avendo un solo dipendente, non prevede forme di rotazione del personale. Tale misura di prevenzione, sarà adottata all'esito della selezione di una ulteriore



risorsa da inserire in organico. In ordine alla novità introdotta dal PNA 2019 con riferimento alla misura denominata "divieto di pantouflage", l'Ordine s'impegna a predisporre una nota ad hoc con cui il dipendente all'atto della cessazione dal servizio s'impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ordine ha adottato il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dalla CIVIT (ANAC) con Delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge. Il codice di comportamento è stato aggiornato con l'approvazione del piano Triennale 2019-2021 e sarà aggiornato tutte le volte che si renderà necessario.

Formazione del personale

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione è contenuta a partire dall'anno 2014, nel Piano annuale delle iniziative formative concordate con il Consiglio nell'accordo integrativo annuale.

All'interno di tale documento, il Responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta del Referente dell'Ordine, individua i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, nonché i contenuti, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative. La formazione potrà essere attuata attraverso:

- Corsi di formazione;
- E-mail di aggiornamento;
- Note informative interne.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il percorso annuale di formazione e il P.T.P.C.



L'Ordine si impegna a stabilire delle giornate formative entro aprile 2020 e a focalizzare l'attenzione su percorsi formativi tesi all'approfondimento dei problemi di coordinamento tra la disciplina sulla trasparenza e la nuova privacy, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/18, decreto di adeguamento del Codice Privacy al Reg. UE 2016/679, oltre che sulle novità introdotte dalla legge spazza corrotti in materia di anticorruzione, dal decreto milleproroghe (D. L. n. 162/2019) e della legge di bilancio per il 2020 in materia di trasparenza.

Tutela del Dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Tra le misure obbligatorie il P.N.A. 2019 include anche la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, misura prevista dall' art 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dall'art. 1 , c. 51 della L. n. 190/12.

La disposizione pone tre condizioni :

- la tutela dell' anonimato
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.

Recentemente tale disciplina è stata modificata a seguito della emanazione della legge n. 179/17 che si compone di due soli articoli, di cui il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni ed il secondo alle imprese private.

La nuova legge, che ha riscritto l'art 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, prevede oggi che il pubblico dipendente è tenuto, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione a segnalare :

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
- all'ANAC
- all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro senza che ciò comporti demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinate dalla segnalazione. L'adozione di una misura ritorsiva nei confronti del segnalante espone l'Ente all'inversione dell'onere della prova, dal momento che dovrà dimostrare che la stessa non è collegata alla segnalazione.

Sono previste pesanti sanzioni sia a carico del R.P.C.T. che non ha provveduto a verificare le segnalazioni ricevute, sia a carico di colui che ha disposto la misura ritorsiva.

Il segnalante decade da tutte le tutele "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità per reati di calunnia o diffamazione".

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dalla L. n. 241/90.

L'Ordine ha provveduto ad accreditarsi sulla piattaforma ANAC, e ad acquisire il codice AUSA 0000619274.



TITOLO III TRASPARENZA ED INTEGRITA'

ART. 7 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

L'Ordine assicura la massima trasparenza amministrativa, con garanzia della corretta e completa applicazione della normativa in materia. A tal fine, l'Ordine cura l'aggiornamento costante del sito web istituzionale www.odceccatanzaro.it nell'ambito del quale attiva apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del sito.

In particolare, il R.P.C.T. verificherà l'attuazione degli adempimenti di trasparenza con cadenza semestrale; provvederà all'aggiornamento del Regolamento sull'accesso civico e della relativa modulistica.

Con delibera del 8.10.2019 il Consiglio direttivo ha nominato RPCT il Consigliere privo di deleghe gestionali, dott. Domenico Ivan Grattà.

L'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine, composto da 11 consiglieri (attualmente composto da 7 consiglieri fra cui il Presidente) , tra cui il Consigliere Presidente, il Consigliere Vice-Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere,
- Consiglio di Disciplina Territoriale composto da 11 membri, diviso in tre collegi;
- Personale amministrativo, composto da 1 dipendenti assunti con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato.
- collegio dei revisori – composto da tre membri.

ART. 8 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia. Ai sensi del



D.lgs. n. 139 del 2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14) – Nel D. Lgs. n. 33/13, la declinazione degli obblighi di pubblicazione è il risultato di una preventiva operazione di bilanciamento tra opposti e concomitanti interessi in gioco, al fine di individuare documenti, informazioni e dati, la cui pubblicazione è normativamente imposta, che diventano così, a tutti gli effetti, patrimonio pubblico. Sulla base della delega definita dall'art 7, L. n. 124/15 è stato adottato il D. Lgs. n. 97/16 che ha apportato significative modifiche al D. Lgs. n. 33/13. Post riforma, è risultato sin da subito evidente una particolare attenzione verso gli obblighi di pubblicazione relativi ad alcune categorie di funzionari pubblici, i quali detengono una posizione di potere e verso i quali vi è una maggiore attenzione e interesse da parte dei cittadini, sia per attuare un controllo diffuso ai fini di prevenzione della corruzione e di conflitti di interesse o di uso distorto del potere decisionale e di gestione della cosa pubblica: il riferimento è ai titolari di incarichi politici e ai titolari di incarichi dirigenziali. L'originaria versione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/13 introduceva obblighi di pubblicazione concernenti i redditi, le condizioni patrimoniali e le informazioni generali dei componenti degli organi di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. L'obiettivo di questa norma era di costruire un vero meccanismo attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto verificare non solo il profilo professionale del componente dell'organo di indirizzo politico, ma soprattutto verificare i suoi redditi, patrimoni e attività degli stessi organi, al fine di monitorare le eventuali evidenti variazioni patrimoniali o reddituali; dall'altra parte tali obblighi di pubblicazione avevano lo scopo di legittimare i componenti degli organi di indirizzo politico, colmando una parte del senso di sfiducia avvertita in ampi strati della società italiana nei confronti degli organi di rappresentanza politica, nonché mantenere la giusta attenzione sul corretto ed efficace svolgimento dell'azione e sui comportamenti imparziali dell'amministrazione, così da rafforzarne il senso di responsabilità.

Sia per la rilevanza degli aspetti economici sia per l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione, nonché per le modifiche incorse durante la fase di approvazione del D. Lgs. n. 97/16, l'art. 14 è stato uno dei pilastri di prova principali della tenuta del principio di trasparenza- pubblicità. All'art. 13 del D. Lgs. n. 97/16 si deve infatti la modifica profonda dell'art. 14, a cominciare dalla rubrica che reca il riferimento agli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo e i titolari di incarichi dirigenziali" e che ha, di riflesso, comportato l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo della norma ed attuato una sostanziale parificazione tra organi di indirizzo e di governo e organi di gestione amministrativa.



Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, dal Consiglio di Disciplina Territoriale e dalla struttura amministrativa di segreteria composta da 1 dipendente.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nella seguente tabella:

Attività	Unità Organizzativa e Responsabile
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	Presidente Consiglio di Disciplina Territoriale - Segreteria del Consiglio di Disciplina - Segreteria del Consiglio dell'Ordine.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Albo e Elenco speciale	Segreteria Presidente - Consiglio dell'Ordine - Consigliere Delegato all'Albo
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Segreteria dell'Ordine - Presidente dell'Ordine
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Segreteria dell'Ordine - Consiglio dell'Ordine - Delegato
Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	Segreteria dell'Ordine- Consiglio dell'Ordine
Accredito eventi formativi	Segreteria dell'Ordine - Consiglio dell'Ordine - Consigliere Delegato
Riconoscimento crediti FPC degli Iscritti	Segreteria dell'Ordine - Presidente dell'Ordine - Delegato alla formazione
Pareri in materia di onorari	Consiglio dell'Ordine
Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Segreteria dell'Ordine - Presidente
Accesso documenti amministrativi	Segreteria dell'Ordine - Presidente - Segretario



Adempimenti su sito web e Responsabile per la trasparenza

In applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, l'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "**Amministrazione trasparente**" accessibile dalla homepage del sito medesimo, articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto, tenendo altresì conto delle istruzioni fornite dal Consiglio Nazionale in qualità di ente vigilante ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 139/2005.

Sul sito dell'Ordine sono pubblicati solo i dati pertinenti e indispensabili per le finalità di trasparenza nel rispetto della privacy degli interessati. Le informazioni devono essere: integre, costantemente aggiornate, complete, tempestive, comprensibili e di semplice consultazione, omogenee, di facile accessibilità, conformi alle originali.

Dati da pubblicare:

- bilanci e conti consuntivi dell'ente;
- albo degli iscritti;
- componenti del Consiglio;
- regolamenti dell'Ordine;
- contributo annuale di iscrizione;
- orari;
- contatti telefonici, mail, pec;
- atti a valenza generale per gli iscritti;
- incarichi a collaboratori e consulenti esterni con relativi compensi;
- organigramma;
- bandi di concorso;
- bandi di gara per beni e/o servizi
- responsabile per la trasparenza.

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013 della CIVIT, integrate con le indicazioni del P.N.A. 2016 approvato con delibera ANAC n. 831, e aggiornate in base alle «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016» approvate da ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.



Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente". Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale. L'attuazione della disciplina legislativa della trasparenza non si esaurisce nella mera pubblicazione on line, deve anche prevedere apposite iniziative volte a realizzare effettivamente un adeguato livello di pubblicità e accessibilità ai documenti e alle informazioni, ma, soprattutto, deve esplicitarsi in un atteggiamento proattivo di tutti gli uffici e degli amministratori, finalizzato a far conoscere i modi di fruizione dei servizi da una parte e le politiche pubbliche locali dall'altra parte. Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto agli iscritti ed ai cittadini. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Il presente Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art.10, c.8, lett. a) del D.lgs. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione.

Accesso agli atti

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241 del 1990 mediante applicazione delle disposizioni della stessa Legge 241/90.

Il nuovo accesso civico (art. 5) - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l'istanza può essere trasmessa per via telematica



e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall'istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta, fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione- Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al D. Lgs. n. 33/13.

TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di



pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1". Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati:

Attività da eseguire	Indicazione temporale	Strutture competenti
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell'Ordine e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione/Referente
Verifica della conformità strutturale del sito web istituzionale dell'Ordine, ed eventuale adeguamento, agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della trasparenza / Referente
Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione a tutti i dipendenti relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
Ricognizione dei principali procedimenti di competenza dell'Ordine e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza/Referente/ Segreteria



ART. 10 - ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia;

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con delibera del Consiglio dell'Ordine;

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti" - nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente;

Le azioni indicate nel presente Piano o comunque correlate agli obblighi di trasparenza e anticorruzione, quando non diversamente definito, si intendono tempestive se compiute entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento;

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.